

RISOLUZIONE

Art.7 – gg-quarter- D.L. 13.5.2011 n.70-

E' stato avanzato il quesito diretto a conoscere se la disposizione contenuta nell'art.7, secondo comma, lett. gg-quinquies, del D.L. 13.5.2011 n.70, secondo la quale le azioni esecutive e cautelari devono essere precedute *“dall'invio di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo”*, si applichi ai procedimenti avviati con ingiunzioni notificate dopo l'entrata in vigore della disposizione medesima o anche a quelle notificate prima.

La risposta al quesito appare agevole.

La norma sopra richiamata si inquadra in un contesto normativo che trova applicazione *“a decorrere dal 1° gennaio 2012”* e tale decorrenza è indicata sia dalla lett. gg-ter che dalla lett.gg-quater dell'art.7 in commento, di talchè le azioni cautelari ed esecutive conseguenti e connesse alle ingiunzioni emesse prima della entrata in vigore della novella legislativa non devono essere precedute da alcun sollecito.

Ciò chiarito, dall'esame del testo della norma appare non pacificamente applicabile l'obbligo dell'invio dei due solleciti per le azioni esecutive e cautelari attivate con l'ingiunzione emessa dal concessionario.

Tale convincimento rinviene dalla lettura della norma che richiama *“tutti i casi di riscossione coattiva fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602”* escludendo i procedimenti di riscossione coattiva effettuata dai soggetti *“di cui all'art.52, comma 5, lettera b), numero 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446”*, ovvero quei procedimenti ( iniziati con la notifica dell'ingiunzione) che non sono disciplinati (con rinvio) dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.602.

Data la scadente formulazione anche lessicale della norma, inserita in un contesto confuso e pasticciato, ci riserviamo di tornare sull'argomento a breve ove non dovesse intervenire la sua auspicabile abrogazione.